



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socioassistenziali,
concessioni, attività di controllo e accesso agli atti

Il direttore

Capitolato speciale

Procedura aperta per l'acquisizione di un servizio atto alla realizzazione di progetti di intervento educativo, psicoeducativo, abilitativo e riabilitativo a favore di minori con patologie neuropsichiatriche in carico all'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Imola – Lotto unico



INDICE

- Art. 1. Oggetto del servizio
- Art. 2. Finalità
- Art. 3. Utenza
- Art. 4. Modalità di attuazione
- Art. 5. Valore dell'appalto e fabbisogno
- Art. 6. Sede e schema degli interventi
- Art. 7. Compiti dell'UOC NPIA
- Art. 8. Compiti della Ditta appaltatrice
- Art. 9. Figure professionali richieste
- Art. 10. Verifiche e controlli
- Art. 11. Durata del contratto
- Art. 12. Periodo di prova
- Art. 13. Prezzi del servizio
- Art. 14. Clausola di revisione dei prezzi
- Art. 15. Modifica del contratto
- Art. 16. Referente della ditta
- Art. 17. Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 18. Comportamento del personale della Ditta aggiudicataria
- Art. 19. Scioperi
- Art. 20. Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della Ditta Aggiudicataria
- Art. 21. Obbligo di riservatezza dei dati
- Art. 22. Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Art. 23. Clausola sociale
- Art. 24. Penalità
- Art. 25. Danni a persone e cose
- Art. 26. Subappalto
- Art. 27. Divieto di cessione del contratto e dei crediti
- Art. 28. Risoluzione del contratto
- Art. 29. Recesso dal contratto
- Art. 30. Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto
- Art. 31 – Clausola di whistleblowing
- Art. 32. Spese accessorie
- Art. 33. Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna
- Art. 34. Controversie e Foro competente



ART 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il coordinamento e la gestione di un servizio volto alla realizzazione di progetti di intervento educativo, psicoeducativo, abilitativo e riabilitativo individuali o di gruppo condotti a favore di minori (età 0-17anni 11 mesi) afferenti alla UOC NPIA (Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza).

I minori possono pertanto presentare diversi quadri patologici di ambito neuropsichiatrico (es. disturbi del neurosviluppo, disturbi psicopatologici e neuropsicologici, disturbi della condotta e della sfera emozionale, disturbi traumatici dello sviluppo...) per i quali tali progetti costituiscono un fondamentale supporto allo sviluppo delle competenze adattive, comunicative, sociali, cognitive e relazionali.

L'equipe competente dell'UOC NPIA effettua preventivamente una valutazione delle disabilità e/o patologie specifiche del caso e successivamente formula un progetto di presa in carico che comprende l'individuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi di seguito elencati:

- progetti educativo/assistenziali sul minore e/o sul nucleo familiare;
- progetti abilitativo-riabilitativi specifici;
- mantenimento e sviluppo della rete delle diverse Istituzioni coinvolte: sanità, istituzioni educative, servizi sociali, scuola, associazioni di riferimento delle famiglie e altre realtà sociali presenti a livello territoriale;
- consulenza/supervisione.


L'attivazione dei progetti personalizzati potrà essere effettuata, dunque, mediante la somministrazione di percorsi individualizzati o di gruppo tenuto conto di quelle che sono le specificità del caso concreto.

A seconda della diversa fascia di età e del diverso quadro clinico dei pazienti i progetti di intervento vengono realizzati sulla base delle indicazioni regionali e delle linee guida, secondo specifiche modalità di attuazione e diversa intensità di cura.

ART. 2 - FINALITÀ

Le finalità da perseguire nell'attivazione degli interventi educativi, psicoeducativi, abilitativi e riabilitativi, come parte integrante dei progetti di cura e presa in carico, sono:

- migliorare le competenze adattative e sociali di minori che presentano quadri clinici di varia compromissione delle funzioni cognitive, psicologiche e relazionali;



- favorire un progressivo adattamento dei minori ai differenti contesti di vita agendo sulle potenzialità di sviluppo e sui fattori di resilienza personale e ambientale;
- promuovere attività abilitative nel contesto di vita attraverso consulenze ai caregiver, al personale scolastico ed extrascolastico e avviando la programmazione di interventi integrati;
- impostare contesti strutturati di apprendimento e riduzione dei comportamenti disfunzionali e implementare le competenze sociali e comunicative per i bambini con disturbi del neurosviluppo;
- svolgere azioni di prevenzione secondaria volte a ridurre l'impatto prognostico negativo a lungo termine favorendo percorsi di recovery;
- attuare interventi abilitativi e riabilitativi in contesto ambulatoriale, mirati alla successiva generalizzazione delle competenze acquisite;
- dare attuazione alle indicazioni dei programmi regionali specifici (PRIA, ADHD, DSA, DNA, ...).


ART. 3 – UTENZA

Gli obiettivi della UOC NPIA sono quelli di garantire le attività di diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, neuropsicologiche, psichiatriche e neurosensoriali in età evolutiva, da 0 a 17anni 11 mesi. Tale attività viene svolta strutturando specifici percorsi clinici e gestionali relativamente ai programmi regionali previsti (PRIA, ADHD, DSA, DNA, disabilità uditive e disfagie in età evolutiva, neuromotorio, esordi psicotici, psicopatologia nella fascia di età 0-13, percorso adolescenza nella fascia di età 14-25, tutela minori) nonché su patologie neurologiche, psichiatriche/psicologiche, neuropsicologiche e neurosensoriali. Inoltre, vengono promosse azioni integrate con i PLS, MMG e agenzie del territorio, in primo luogo con ASP, di tutela del minore e del suo contesto di vita familiare e sociale.

ART. 4 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il servizio dovrà essere svolto in maniera continuativa dal personale fornito dalla Ditta Aggiudicataria, secondo i piani di intervento definiti dall'equipe curante dell'UOC NPIA.

Il personale fornito dalla Ditta aggiudicataria potrà essere impiegato, nell'erogazione del servizio, nelle diverse sedi che verranno di volta in volta individuate sulla base degli accordi raggiunti tra il coordinatore/referente della Ditta aggiudicataria e il referente del servizio.



L'orario delle attività deve essere compatibile con le esigenze del servizio e pertanto prevedere una certa flessibilità in rapporto ai progetti individuali.

Le diverse figure professionali impiegate nell'erogazione del servizio saranno tenute a partecipare agli incontri di coordinamento con l'equipe dell'UOC NPIA a seconda delle necessità rappresentate dall'equipe curante, per una corretta integrazione delle attività e dei progetti strutturati per gli utenti minorenni in carico ai servizi.

I diversi progetti di intervento prevedono funzioni di coordinamento delle attività inserite nel presente appalto.

Resta a discrezione dell'UOC NPIA la partecipazione dei diversi operatori ad eventi formativi aziendali e a riunioni organizzative del servizio e verrà pertanto autorizzata dal Direttore e dal Coordinatore Assistenziale dell'UOC NPIA.

ART. 5 – VALORE DELL'APPALTO E FABBISOGNO

L'importo massimo annuo a base di gara per il servizio in oggetto è stimato in € 432.000,00 IVA esclusa, per un fabbisogno annuo presunto di prestazioni pari a n. 15.000 articolato nelle aree di intervento di seguito elencate con le relative quantificazioni di impegno in percentuale:


- ADHD e disturbi del comportamento = 15%;
- Disabilità cognitiva, disturbi neuropsicologici ed età prescolare = 20%;
- Autismo = 50%;
- Educativa territoriale e Psicopatologia = 15%.

Ogni prestazione prevede un tempo di realizzazione di 1 (una) ora.

La suddivisione delle prestazioni sopraindicate è da considerarsi indicativa e non strettamente vincolante.

Per il coordinamento dei progetti su specifica area di intervento devono essere previste attività dedicate per una percentuale non superiore al 5% del totale di prestazioni annue.

Per ogni progetto verranno concordate le prestazioni dirette (attività svolte in presenza dell'assistito) e indirette (attività preparatorie e di documentazione, colloqui di pianificazione tra equipe NPIA e personale fornito dalla Ditta aggiudicataria, incontri con la famiglia e con altri servizi, colloqui di verifica da svolgersi alla fine di ogni progetto, ecc.) dove queste ultime verranno commisurate e riconosciute in misura non superiore ad 1/5, rispetto alle prime. La tipologia e la quantità di prestazioni indirette dovranno essere concordate con il referente clinico e con il Coordinatore assistenziale, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei limiti anzidetti.



ART. 6 – SEDE E SCHEMA DEGLI INTERVENTI


Gli interventi educativi, psicoeducativi, abilitativi e riabilitativi si svolgeranno in spazi disponibili all'interno dell'Azienda USL, al domicilio o nel contesto di vita del paziente e in contesti strutturati (centri ricreativi, centri sportivi, scuole).

Il servizio fornito alla UOC NPIA dalla Ditta Aggiudicataria si estrinsecherà attraverso una serie di attività e di progettualità sintetizzate come segue:

1. ADHD e disturbi del comportamento:
 - interventi educativi e psicoeducativi individuali;
 - interventi educativi e psicoeducativi di gruppo;
 - incontri con i genitori sia individuali che in gruppo;
 - osservazione diretta e indiretta del caso;
 - incontri con operatori di altri servizi coinvolti sul caso;

2. Disabilità cognitiva, disturbi neuropsicologici ed età prescolare:
 - osservazione diretta e indiretta del caso;
 - interventi educativi e psicoeducativi individuali;
 - interventi educativi e psicoeducativi di gruppo;
 - interventi abilitativi e riabilitativi individuali a supporto delle autonomie personali e sociali;
 - incontri con operatori di altri servizi coinvolti sul caso;

3. Disturbi dello spettro dell'autismo:
 - interventi educativi e psicoeducativi individuali ad indirizzo cognitivo comportamentale;
 - interventi educativi e psicoeducativi di gruppo ad indirizzo cognitivo comportamentale a supporto delle autonomie personali e sociali;
 - incontri con i genitori sia individuali che in gruppo;
 - osservazione diretta e indiretta del caso in diversi contesti di vita;
 - incontri con operatori di altri servizi coinvolti sul caso;



4. Educativa territoriale e Psicopatologia:

- osservazione diretta e indiretta del caso in diversi contesti di vita;
- interventi educativi e psicoeducativi individuali;
- interventi educativi e psicoeducativi di gruppo;
- interventi abilitativi e riabilitativi individuali a supporto delle autonomie personali e sociali;
- incontri con i genitori;
- incontri con operatori di altri servizi coinvolti sul caso.

ART. 7 - COMPITI DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Sono di stretta competenza e responsabilità della UOC NPPIA i seguenti compiti:

- a. la definizione del fabbisogno di progetti educativi, psicoeducativi, abilitativi e riabilitativi individualizzati in cui siano definite le tipologie di intervento, le finalità, gli obiettivi, la durata e le verifiche;
- b. la verifica delle attività relative alle diverse aree di intervento, a cura dei referenti di UOC per ogni area;
- c. la supervisione complessiva dei progetti in capo al Direttore e al Coordinatore Assistenziale dell'UOC NPPIA;
- d. il controllo generale dell'attività svolta in capo al Direttore e al Coordinatore Assistenziale dell'UOC NPPIA;
- e. il monitoraggio delle prestazioni registrate nel sistema informativo, a cura del Coordinatore Assistenziale e del Referente del sistema operativo dell'UOC NPPIA.

ART. 8 - COMPITI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria dovrà espletare il servizio mediante personale adeguatamente qualificato e formato, fornendo a cadenza trimestrale rendicontazione dell'andamento dei progetti e delle prestazioni erogate per ogni area di intervento; dovrà altresì relazionare relativamente al personale coinvolto dettagliandone il suo specifico impiego per ogni area. La ditta dovrà garantire il coordinamento delle attività e individuare un referente di riferimento per l'Azienda USL di Imola, come indicato nel presente capitolato.



La ditta dovrà garantire la continuità degli interventi concordando eventuali sostituzioni e contenendo il turn-over del personale.

La ditta dovrà garantire adeguata formazione su tematiche trasversali e specifiche inerenti alla tipologia del servizio.

ART. 9 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Il personale deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato dai titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti.

L'aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio attraverso personale dotato di conoscenza di un modello di lavoro interdisciplinare e multiprofessionale, competenza e comprovata esperienza in tema di:

- gestione del disagio psichico in adolescenza;
- individuazione ed utilizzo delle risorse territoriali nella programmazione di interventi in situazioni di complessità sociosanitaria;
- lavoro di rete sia tra i vari servizi sanitari che con Servizi Sociali ed agenzie del territorio programmazione ed esecuzione di progetti psicoeducativi sia individuali che di gruppo;
- interventi educativi, psicoeducativi, abilitativi e riabilitativi nei minori con patologie di ambito neurologico, neuropsicologico, neurosensoriale;
- interventi abilitativi di tipo cognitivo comportamentale nei disturbi del neurosviluppo.

Le figure professionali richieste, per l'espletamento del servizio, dovranno possedere i seguenti titoli:

- Educatore Professionale sociosanitario (ex D.M. 520/98 e titoli dichiarati equipollenti o equivalenti);
- Educatore Professionale sociopedagogico (ex Legge 205/2017 e Legge 145/2018);
- Psicopedagogo con formazione ed esperienza nel supporto a progetti educativi-inclusivi dei minori con disabilità sensoriale e/o pluridisabilità;
- Psicologo con iscrizione all'Albo professionale.

È possibile che nel corso del contratto si debba ricorrere a ulteriori figure professionali sanitarie che dovranno essere messe a disposizione dalla ditta appaltatrice alle medesime condizioni economiche.



L'Azienda USL avrà la facoltà di non avvalersi di quel personale fornito dalla Ditta Aggiudicataria che risulti privo dei requisiti professionali richiesti e/o carente di esperienza lavorativa formativa adeguata al ruolo richiesto - senza possibilità alcuna per la Ditta in oggetto di poter contestare l'adeguatezza del ruolo ricoperto dal proprio personale e/o di addebitare costi ulteriori all'Azienda USL di Imola.

La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare così la tempestiva sostituzione del personale ritenuto inadeguato ad assolvere le mansioni necessarie all'espletamento delle attività di cui ai servizi NPIA.

Eccezionalmente, previo opportuno accordo con il Direttore dell'UOC NPIA e con il DEC, sarà possibile prevedere l'inserimento in servizio di personale privo di esperienza lavorativa specifica purché la Ditta Aggiudicataria assolva il seguente onere: provvedere all'adeguata formazione esperienziale del personale neoassunto privo di esperienza lavorativa tramite la somministrazione di percorsi formativi specifici (tirocini), da erogare almeno 30 giorni prima dell'effettivo impiego di questi nell'ambito dei servizi di cui al presente capitolato.

La dimostrazione delle suddette condizioni potrà essere richiesta dall'AUSL di Imola in qualsiasi momento.


Data la complessità del lavoro e la necessità di conoscenza della storia individuale delle persone, l'aggiudicatario deve garantire il più possibile la continuità dell'intervento attraverso la stabilità delle equipe o del personale e la messa in campo di attività di prevenzione del turn over.

È compito dell'aggiudicatario, in caso di immissione di eventuali nuovi operatori, fornire agli stessi un'adeguata conoscenza delle storie individuali e dei programmi riabilitativi precedentemente svolti.

L'aggiudicatario dovrà utilizzare personale, che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell'amministrazione, impegnandosi a sostituire il personale che, per fondati motivi, risultasse inadeguato ai compiti assegnati, su indicazione motivata dell'UOC NPIA e dopo specifico contraddittorio.

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'UOC NPIA dell'Azienda USL di Imola si riserva il controllo con personale proprio sull'espletamento del servizio e avrà la facoltà di eseguire accertamenti. A tale scopo la ditta aggiudicataria fornirà mensilmente rendicontazione delle prestazioni effettuate da ogni singolo



operatore e degli orari di svolgimento del servizio al Direttore e al Coordinatore Assistenziale dell'UOC NPIA.

Sono proposti, a partire dall'inizio del contratto, i seguenti indicatori qualitativi che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità del servizio erogato:


- 1) Compilazione del contratto terapeutico previsto dall'UOC NPIA con obiettivi declinati / Numero interventi terapeutico-riabilitativi attivati. Valore atteso => 85%
- 2) Numero nuovi operatori impiegati negli interventi terapeutico-riabilitativi nell'anno / Numero operatori impiegati negli interventi terapeutico-riabilitativi nell'anno. Valore atteso =< 25%.

Qualora dalle verifiche effettuate semestralmente da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) risultassero non soddisfatti i criteri di valutazione summenzionati, si potrà procedere con una rivalutazione delle attività, al fine di garantire, laddove possibile, il soddisfacimento di tali criteri, attraverso una rimodulazione delle attività erogate dalla Ditta Aggiudicataria all'interno dell'UOC NPIA, nel limite massimo delle prestazioni annualmente determinate. Diversamente si procederà con la risoluzione del contratto e con il nuovo affidamento del servizio all'Operatore Economico utilmente collocatosi in graduatoria, salva l'applicazione delle penali prestabilite.

La Ditta Aggiudicataria, per il tramite del proprio Referente, sarà tenuta a segnalare tempestivamente al Direttore dell'UOC NPIA e al DEC la mancata erogazione delle attività ai fini di un adeguato monitoraggio, oltre a dettagliata rendicontazione mensile dell'attività complessivamente svolta che sarà determinante per procedere alla liquidazione delle fatture.

Mensilmente, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a predisporre e a trasmettere nell'arco di 5 giorni dallo scadere del mese di riferimento, una rendicontazione dei costi sostenuti mediante l'emissione di fattura elettronica, unitamente ad un report sulle prestazioni effettivamente svolte attraverso la compilazione di un apposito modulo che indichi: il numero delle prestazioni svolte da ciascun operatore e il numero di prestazioni per ogni specifica area di intervento. Periodicamente verrà monitorato da entrambe le parti il consumo di prestazioni erogate con eventuale rimodulazione delle stesse per il conseguimento degli obiettivi quantitativi predeterminati.

Al termine di ogni anno è inoltre richiesta una relazione conclusiva delle attività ai fini del monitoraggio, che verrà opportunamente valutata dal DEC al fine di verificare rispetto degli standard quantitativi convenuti.



ART. 11 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di anni tre, con decorrenza dalla data indicata nell'atto di stipula del contratto stesso. Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni, anche singolarmente considerati o per periodi inferiori all'anno, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta Aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La ditta si impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto per salvaguardare la continuità assistenziale.


ART. 12 - PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dalla Ditta Aggiudicataria in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta stessa le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC), e di aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in classifica, senza che quella



precedentemente aggiudicataria possa richiedere i danni (art. 1456 del Codice Civile - Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la Ditta Aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

ART. 13 - PREZZI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo spettante alla Ditta Aggiudicataria è rappresentato dal valore del canone unitario per prestazione indicato in offerta, che non dovrà essere superiore a **€ 28,10** IVA esclusa, rimodulato sulla base del coefficiente individuato per ciascuna figura professionale.


A riguardo si individuano i seguenti coefficienti inerenti alle varie figure professionali impiegate nel servizio:

FIGURA PROFESSIONALE	COEFFICIENTE
Pedagogista Tiflogo	275,00
Psicologo e Coordinamento	140,00
Educatore	100,00

L'importo del canone unitario dovrà intendersi onnicomprensivo di obblighi e rischi a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato, nonché di tutto l'occorrente allo svolgimento del servizio e degli interventi, ad esclusione del materiale didattico (dispositivi di protezione individuale, mezzi di trasporto, carburanti, attività socializzanti a pagamento, ecc.).

ART. 14 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi sarà applicabile qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, come previsto dall'articolo 60 del Codice degli Appalti.



Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) dell'Allegato II.2 bis al Codice Appalti, rientrando il codice CPV nella tabella D.2 sarà utilizzato il codice con indice TIPOPC INDICE ISTAT [00ST] indice generale senza tabacchi.

L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo.

La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante comunicazione. La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

ART. 15 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:


- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 14 del presente capitolato.

La modifica del contratto non supererà l'importo complessivo di € 842.400,00 IVA esclusa (30% dell'importo triennale del contratto, del rinnovo e della proroga).

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 16 – REFERENTE DELLA DITTA

La Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda USL il nominativo di un suo referente per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. La ditta dovrà, inoltre, comunicare eventuale recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di assistenza. Il referente dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti



stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento del referente, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante designa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dal medesimo articolo, fra cui, in particolare:

- coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto,
- costituisce l'interfaccia decisionale con le Ditte aggiudicatarie per conto della SA,
- comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari, e comunque svolge ogni altro compito inerente alla corretta esecuzione del contratto.

ART. 18 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

I dipendenti della Ditta Aggiudicataria, che eseguono il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

L'Ausl di Imola può richiedere l'allontanamento di quel personale della Ditta Aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia risultato adeguato al contesto di lavoro.

In particolare, la Ditta Aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente gli oggetti, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenuti nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà affidare ai referenti aziendali interessati o a un loro incaricato;



- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche ai referenti aziendali o ad un loro incaricato;
- tenga sempre un contegno corretto e conforme ai contenuti deontologici della relativa figura professionale;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta Aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia utenti che dipendenti dell'Azienda USL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 19 – SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e i propri professionisti, la Ditta Aggiudicataria è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se ed in quanto previste.


I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della Ditta Aggiudicataria non saranno riconosciuti.

La Ditta Aggiudicataria sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione ai coordinatori del servizio dell'Azienda USL di Imola e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza, concordando di volta in volta eventuali specifiche modalità con i referenti aziendali.

ART. 20 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.



Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 21 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.


In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni



oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dei dati

Con la stipula del contratto di appalto, la Ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.



ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'Azienda USL di Imola, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Imola seguendo il seguente percorso:

www.ausl.imola.bo.it/ Per le imprese – Informativa rischi / Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola

oppure al link

<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5245>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE


Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 24 - PENALITÀ

L'Azienda USL di Imola si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quantitativa del servizio nel suo complesso.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo fatturazione e pagamenti, il servizio derivante dal presente capitolato speciale sarà monitorato per tutta la sua durata.

La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali.




Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito all'Operatore Economico aggiudicatario, rigettate le sue eventuali giustificazioni ritenute incongruenti:

- in caso di sospensione del servizio, ovvero ancora nei casi di parziale o totale inosservanza degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni paziente non assistito e per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio;
- nel caso in cui il personale risulti inadeguato e/o insufficiente a garantire servizio efficiente ed efficace sulla base delle valutazioni rimesse all'organismo di valutazione, potrà essere applicata una penale di importo variabile tra € 500,00 e € 1.500,00 per ogni inadempimento - da commisurare sulla base della gravità opportunamente rilevata;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell'Operatore Economico, potrà essere applicata una penale di € 1.500,00 per ogni inadempimento;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 800,00 per ogni inadempimento;
- nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 33. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*

In caso di rilevazione di detti inadempimenti, il DEC comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata, al referente dell'Operatore Economico quanto emerso affinché si possa procedere con un confronto che darà luogo alla redazione di un apposito verbale da parte del DEC. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili allo stesso operatore, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso l'Operatore Economico non potrà sollevare obiezione alcuna.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Operatore Economico, per mezzo del proprio referente a cui il DEC provvederà a trasmettere apposita contestazione scritta.

L'Operatore Economico dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.




Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Azienda USL di Imola in caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, che risultino tali da alterare in maniera apprezzabile e significativa le finalità sottese all'affidamento del servizio e quindi alla buona riuscita dello stesso, di dar corso all'immediata risoluzione del contratto; previa apposita contestazione dell'addebito con contestuale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a dieci giorni, spirato il quale, si ricorrerà all'interpello degli altri operatori economici utilmente collocati in graduatoria per l'affidamento ed esecuzione del servizio de quo.

L'Operatore Economico uscente sarà tenuto in ogni caso a garantire, per quanto possibile, e per il tempo necessario al passaggio di consegne, all'erogazione di tutti i servizi affidati ad esso sulla base delle precedenti intese; dovendo questi assumerne la piena responsabilità in ordine: sia alla mancata erogazione del servizio che rispetto agli eventuali maggiori oneri che si paventino a carico dell'Azienda USL di Imola per il sostentamento temporaneo di tutti i servizi occorrenti a garantire la continuità assistenziale e l'adeguato standard qualitativo richiesto dal capitolato, in misura uguale o maggiore rispetto al servizio sino ad allora reso dall'Operatore Economico inadempiente, e fino all'effettivo subentro dell'Operatore Economico che segue in graduatoria.

In conseguenza di ciò le parti convengono espressamente che le Aziende USL potranno procedere con un addebito diretto di tutte le spese derivanti dalla mancata erogazione del servizio potendo imputare, laddove intervenuti, a carico dell'Operatore Economico:

- i maggiori oneri occorsi per far fronte alle immediate necessità di provvedere ai bisogni dei pazienti in cura (a titolo esemplificativo: spese di assistenza, di trasporto, relative alle necessità personali degli stessi nonché quelle volte a garantire la continuità del servizio, sulla scorta del PTRI predisposto per ciascuno dei pazienti effettuate in via d'urgenza presso altro operatore) - da intendersi nei limiti della parte eccedente il prezzo aggiudicato in sede di gara;
- la sommatoria delle penalità riconnesse alla mancata erogazione del servizio per ciascun paziente e per ogni giorno di effettivo disservizio;
- la ritenuta della cauzione/polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e



comunque non possono superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 25 – DANNI A PERSONE E COSE

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno € 1.500.000,00 – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni.

Copia quietanzata della suddetta polizza dovrà essere trasmessa, successivamente all'aggiudicazione della gara, all'Ufficio Economato e Logistica dell'Azienda USL di Imola e al Servizio Acquisti dell'Azienda USL di Bologna.

ART. 26 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:



Art. XX - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore e/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI


È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza a quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite PEC al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di



esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.


In via generale non sono ammesse le cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- b) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- d) qualora l'Azienda Sanitaria notifici due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- e) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- f) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- g) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 40 del 25/01/2024;
- h) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna.



In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 29 – RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare alla medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

ART. 30 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La Ditta Aggiudicataria fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Imola, secondo le modalità che saranno indicate dal Servizio Amministrativo del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.


I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite PEC, contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei dieci giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle



fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Imola

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374


Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 Imola (BO).

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato;
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.



In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: *Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)*.

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, tel. n. 051-6079538.


Le Aziende USL procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione



del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);

- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.


ART. 31 - CLAUSOLA WHISTLEBLOWING

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Imola, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10596>

ART. 32 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.



ART. 33 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3


L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla



Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che



abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ART. 34 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione

(Firma digitale del Legale Rappresentante)